

TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Seconda Civile

Ordinanza: del 8.9.2015

Giudice: dott. Gaetano Labianca

nella causa n. 1482/2015 R.G. tra:

Catalano Arredamenti S.r.l. e Catalano Giuseppe, con l'avv. Mario Amato,

e

Catalano Annamaria, con l'avv. Michele Procacci e

Catalano Umberto, con l'avv. Teresa Ancona.

- I. Laddove il cuore della denominazione della ditta di un imprenditore sia rappresentato da una parola di fantasia accompagnata dalla indicazione dell'attività e dalla specificazione del cognome del titolare seguito dal nome di battesimo, l'uso del cognome, sebbene comune ad un concorrente che già lo usa come marchio, nella denominazione della ditta è pienamente in linea con il corretto utilizzo o uso del patronimico, in funzione non distintiva bensì "indicativa" della figura del titolare (1).
- II. L'aggiunta del patronimico, sebbene in piccolo, ma al centro dell'insegna, non seguito da alcun altro elemento di differenziazione rispetto all'omonimo concorrente, è idoneo a creare confusione con un'impresa adiacente ed esercente la medesima attività (2).
- III. Non è esclusa l'estensione analogica dell'art. 2557 c.c., all'ipotesi di cessione di quote di partecipazione in una società di capitali, ove il giudice del merito, con un'indagine che tenga conto di tutte le circostanze e le peculiarità del caso concreto, accerti che tale cessione abbia realizzato un "caso simile" all'alienazione d'azienda, producendo sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'azienda (3).

N. 1482/R.G. 2015

N. ____/____ R. Ins.

N. _____ Cron.



Il Tribunale di Trani, sezione Seconda Civile – nella persona del dott. Gaetano Labianca - ha emesso la seguente:

ORDINANZA

nella causa iscritta sul ruolo generale al n. 1482/2015 R.G.;

T R A

Catalano Arredamenti s.r.l., Catalano Giuseppe, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Amato in forza di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;

E

Catalano Annamaria rappresentata e difesa, in forza di procura a margine della comparsa di risposta dall'Avv. Michele Procacci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;

Catalano Umberto, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Ancona in forza di procura a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;

Fatto e diritto

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 17.3.2015, la società "Catalano Arredamenti s.r.l. a socio unico", in persona del legale rappresentante Giuseppe Catalano e quest'ultimo, in proprio, esponevano:

- che la sede in cui la Catalano Arredamenti s.r.l. esercitava la propria attività (di vendita di mobili) era ubicata in Molfetta, sulla S.P. Molfetta-Terlizzi, contrada Ponte Troppoli s.c., ed era costituita da fabbricato con piano terra e primo piano, da un ulteriore fabbricato a piano terra e da una circostante area scoperta adibita a verde e parcheggio;

- che detta sede espositiva confinava con altro complesso immobiliare, di proprietà di Rosa Ferrieri, composto da un fabbricato a piano terra e primo piano, da ulteriore fabbricato a piano interrato e piano terra e da circostante area scoperta adibita a verde e parcheggio;

- che, in sostanza, il fabbricato a piano terra e primo piano in cui la Catalano Arredamenti s.r.l. esercitava la propria attività era porzione di un più ampio fabbricato, la cui restante parte era di proprietà di Rosa Ferrieri, con accesso alle due aree comune, costituito da due distinte inferriate scorrevoli contrapposte, separate da un comune montante in ferro dello spessore di pochi cm., posto sul confine delle rispettive proprietà;

- che la F.lli Catalano s.r.l. aveva occupato il complesso immobiliare nella sua interezza sino al giugno 2010, allorchè tutti gli altri soci avevano volontariamente ceduto le loro quote a Vincenzo Catalano, il quale si era

obbligato a restituire alla detta Ferrieri, nel termine di tre mesi, la libera disponibilità di tutte le porzioni immobiliari dianzi descritte e a rendere autonome le porzioni costituenti fabbricati mediante la costruzione di muri divisionali sul confine delle rispettive proprietà e la creazione di utenze indipendenti;

- che, restituita alla Ferrieri la libera disponibilità delle porzioni indicate nell'atto di cessione, la porzione immobiliare della Ferrieri era rimasta inutilizzata sino a quando, a partire dal mese di luglio 2013, era stata adibita a svolgimento di attività di vendita di mobili di arredamento dalla sig.ra Anna Maria Catalano, figlia della Ferrieri e dell'ex socio della F.Illi Catalano, titolare della impresa individuale "*Living Home Arredamenti di Catalano Anna Maria*";

- che l'insegna utilizzata (*Living Home arredamenti by Catalano*), costituita da due autonomi pannelli pubblicitari visibili nei due sensi di marcia della S.P. Provinciale Molfetta Terlizzi, ingenerava confusione nei consumatori;

- che, invero, tramite l'introduzione nella propria ditta del patronimico "*Catalano*" e nella insegna della dicitura "*By Catalano*", la Catalano Anna Maria aveva violato il disposto di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c., in quanto l'uso del patronimico e della dicitura *By Catalano* era stato voluto per creare confusione ed ingenerare somiglianze con la propria azienda, e tale condotta illecita era sicuramente consapevole e voluta da parte della Catalano Anna Maria (prima dipendente della F.Illi Catalano Arredamenti), il cui genitore (costantemente presente nella sua azienda) era stato socio della F.Illi Catalano s.r.l.;

- che altra condotta contraria alla correttezza professionale era rappresentata dal cartello con la dicitura "*entrata*", apposto sulla inferriata che delimitava la sede del proprio esercizio commerciale, anch'esso idoneo a ingenerare confusione nei consumatori che si determinavano a varcare la parte di esercizio commerciale della Anna Maria Catalano, mentre avrebbero voluto raggiungere la sede della Catalano Arredamenti s.r.l.;

- che, con l'atto di cessione del 5.7.2010, Vincenzo Catalano (dante causa di Giuseppe Catalano) era divenuto l'unico socio della F.Illi Catalano, per aver acquistato e consolidato nella sua persona l'intero capitale sociale;

- che Umberto Catalano, pur avendo ceduto le quote a Vincenzo Catalano, aveva aperto all'interno del medesimo immobile un'attività commerciale che aveva, poi, solo formalmente intestato alla figlia Anna Maria, e tanto in contrasto con il divieto di concorrenza sleale;

- che, al fine di realizzare la necessaria differenziazione tra le rispettive ditte ed insegne, era sufficiente l'aggiunta del prenome da parte della Catalano Anna Maria, anche perché nel concreto, l'attività delle due imprese non presentava alcun elemento di novità e si svolgeva in ambiti territoriali perfettamente identici; tanto premesso, chiedeva che, previo accertamento del carattere illecito, ex artt. 2598 e 2043 c.c., delle condotte illecite assunte dalla Catalano Anna Maria e dal padre Umberto, in quanto lesive dei diritti alla libertà negoziale, all'avviamento, all'immagine ed alla reputazione commerciale, venisse inibito, per violazione dell'art. 2598 c.c., alla Anna Maria Catalano l'impiego diretto e/o indiretto, integrale e/o parziale,

del patronimico Catalano, ordinando alla stessa di rimuoverlo dalla ditta e dalla insegna; inoltre, che fosse inibito alla Anna Maria Catalano l'impiego diretto e/o indiretto, integrale e/o parziale del cartello posto sull'inferriata che delimitava la sede del proprio esercizio commerciale, con la dicitura "Entrata"; infine, che fosse infine inibito ad Umberto Catalano di essere presente nell'esercizio commerciale della figlia ed ordinato a quest'ultima di inibirgli l'ingresso nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale, con pubblicazione del provvedimento sul sito web della ricorrente ed il pagamento di un congrua somma per ogni giorno di ritardo nella attuazione dei provvedimenti richiesti.

Ritualmente notificato il ricorso ed il decreto di comparizione delle parti, si costituiva la impresa Living Home arredamenti di catalano Anna Maria, la quale eccepiva:

- l'inammissibilità della tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., posto che aveva iniziato l'attività ben due anni prima, con totale insussistenza dell'attualità del pericolo;
- che la F.lli Catalano, lungi dal rappresentare un marchio conosciuto, era una modesta azienda di vendita al dettaglio di mobili, con fatturato che non aveva mai superato i 120.000,00 euro annui;
- che, nel luglio del 2013, la Catalano Annamaria, disoccupata, aveva deciso di utilizzare la porzione di immobile di proprietà della madre per svolgere attività di vendita di mobili, mettendo a frutto gli anni di lavoro svolti nella F.lli Catalano sino al 2010;
- che, pur essendo costretta ad indicare nella propria ditta il nome e cognome, aveva utilizzato un nome di fantasia ("living Home"), accompagnato dalla natura dell'attività ("arredamenti") e dal proprio nome e cognome, come per legge;
- che tale condotta era assolutamente legittima sotto il profilo concreto della connotazione degli elementi individuanti la ditta e l'insegna;
- che, quanto al cartello, le due distinte entrate agli esercizi commerciali erano state realizzate proprio dall'ex socio della Catalano Arredamenti, padre dell'attuale ricorrente e socio unico e che il cartello apposto all'entrata dell'esercizio commerciale della resistente, sotto l'insegna distintiva di tale esercizio, non creava alcuna confusione a scapito del consumatore;
- che, quanto ad Umberto Catalano, non si era verificata alcuna sostituzione di un soggetto ad un altro nella proprietà dell'azienda, ma solamente una concentrazione della stessa nelle mani di uno dei quattro soci;
- che Umberto Catalano non aveva iniziato alcuna attività in concorrenza con la Catalano Arredamenti s.r.l.;
- che, quanto al risarcimento del danno, la società ricorrente non aveva fornito alcuna prova in ordine ad una qualsivoglia lesione patrimoniale;

tanto premesso, concludeva per il rigetto della domanda, in quanto inammissibile ed infondata.

Istruita la causa con l'audizione degli informatori, all'esito l'odierno Giudicante si riservava per l'emissione del provvedimento interdittale.

Diritto.

1. In via preliminare, va osservato che la competenza prevista dall'art. 3 del decreto legislativo n. 168/03 ha ad oggetto i marchi, i brevetti, i modelli di utilità i disegni e modelli e diritto d'autore nonché le fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale e che la tutela della ditta e dell'insegna non è contemplata nella prima parte di tale norma, mentre l'espressione "proprietà industriale ed intellettuale" riguarda unicamente le materie elencate nella prima parte dell'art. 3 cit., sicché sussiste la competenza per materia dell'intestato Tribunale.

2. Va ancora premesso che l'uso del patronimico è tutelato in funzione indicativa del nome del socio (obbligatorio nelle società in nome collettivo) o del titolare (per le imprese individuali, come nel caso di specie) o in genere dell'imprenditore (dell'art. 2563 c.c., comma 2), ma non come elemento distintivo della ditta, per il quale vale il principio della priorità dell'uso.

L'uso del nome entra, cioè, a far parte della ditta, nel senso che può aver luogo "nella ditta", ma non "come ditta": non deve, quindi, essere l'elemento caratterizzante la ditta sotto il profilo distintivo, ma inserito nel contesto di elementi ulteriori, idonei a prevenire il rischio di confusione, laddove altri si sia già legittimamente avvalso di quel medesimo nome come ditta (v., per tutte, Cass. 16283/2009).

Va altresì premesso che, in base all'art. 2564 c.c. comma 1 (applicabile anche all'insegna in virtù dell'art. 2568 c.c.), allorchè la ditta si uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e possa creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa viene esercitata, essa deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarle (v. Cass. 12568/2004; Cass. 16283/2009).

Da ciò consegue che il cognome dell'imprenditore che viene inserito nella ditta o nella denominazione della società di persone non può valere, di per sé, come elemento differenziatore della ditta o della insegna.

3. Ciò premesso, deve rilevarsi, in fatto, che le due imprese svolgono la medesima attività nello stesso luogo, posto che le attività imprenditoriali sono adiacenti, collocate in una struttura che era interamente occupata dall'esercizio commerciale della società ricorrente, ed oggi divisa da un mero muro divisorio, per cui il rischio di confusione nel potenziale consumatore appare ancora più accentuato.

Ora, rammentato che il cognome dell'imprenditore (che deve essere inserito nella ditta o nella denominazione di società di persone) non può valere di per sé come elemento differenziatore della ditta o dell'insegna, va rilevato che, nel caso di specie, il cuore della denominazione della ditta della resistente, al contrario di quella del ricorrente ("*Catalano Arredamenti*" s.r.l.), non è rappresentato dal cognome "*Catalano*", bensì dalla parola "*Living home*", in cui la ditta è rappresentata da una denominazione di fantasia ("*Living home*"), accompagnata dalla indicazione dell'attività (*arredamenti*) e dalla specificazione del cognome del titolare, seguito dal nome di battesimo ("*di Catalano Anna Maria*").

Orbene, sotto tale profilo, l'uso del cognome Catalano nella denominazione della ditta è pienamente in linea con l'indicazione della dottrina e della giurisprudenza riguardante il corretto utilizzo o uso del patronimico, in funzione non distintiva bensì "indicativa" della figura del titolare (v. cit. Cass. n.

16283/2009; v. anche Cass. 13067/2008 in sede interpretativa dell'art. 1 bis della legge marchi, ora art. 21 C.P.I., D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

Il nome patronimico, infatti, risulta in funzione e posizione diversa da quella distintiva in senso proprio, essendo affiancato da espressioni quali ""di...Catalano Anna Maria", di talchè l'indicazione dell'attività svolta è connotata da una denominazione di fantasia (Living home), che assolve alla funzione di assicurare la distinzione tra l'impresa così contrassegnata (significativo è in particolare l'utilizzo del nome di battesimo) e quella cui si riferisce la ditta anteriore.

Applicando i principi di diritto espressi dalla S.C. nella sentenza del 2009 cit. non può ritenersi che la resistente abbia violato i principi di cui all'art. 2598 c.c. nella indicazione della ditta, posto che l'uso del patronimico non è l'elemento caratterizzante della ditta, bensì è solamente indicativa della figura del titolare, sicchè le due società risultano idoneamente differenziate.

4. Discorso diverso va fatto, invece, con riferimento all'insegna.

Sul punto, a parere dell'odierno Tribunale, se è vero che nella insegna campeggia la dicitura "*Living home arredamenti*" e, più piccola, al centro, "*by Catalano*", l'aggiunta del patronimico, in questione (non seguito da alcun altro elemento di differenziazione rispetto alla "*Catalano Arredamenti*"), è certamente idoneo a creare confusione, sia per l'oggetto dell'impresa che per il luogo in cui questa viene esercitata (v. Cass. 12568/2004 in fattispecie simile).

Il richiamo alla parola "*Catalano*" evoca, infatti, nel potenziale consumatore, l'idea che l'azienda della resistente – peraltro adiacente a quella della ricorrente ed esercente la medesima attività – denominata "*Living home arredamenti*" appartenga comunque (magari specificandosi nella tipologia dell'arredamento ma non nella proprietà) alla *Catalano arredamenti* (che, in precedenza, aveva esercitato la medesima attività tramite la *F.lli Catalano*), sicchè sussiste l'elemento della confondibilità presso il pubblico, sia in ragione del pressoché identico oggetto dell'attività sociale, sia in ragione dell'identico luogo di esercizio di essa, essendo collocata nella medesima struttura immobiliare, separata dalla ricorrente solo per un muro divisorio.

E' pertanto evidente che, nel caso dell'insegna, è del tutto insufficiente l'effetto distintivo da riconoscersi agli altri elementi (come la generica espressione "*Living home arredamenti*") presenti nell'insegna, avuto anche presente il rilievo grafico dato al cognome "*By Catalano*"; e che gli estremi per l'applicazione dell'art. 2564 c.c. ricorrono anche sotto il profilo dell'"oggetto dell'impresa" (entrambe le parti operando nel campo dell'arredamento) e del "*luogo di esercizio*".

Non ha pregio la tesi della resistente secondo cui non ci sarebbe il pericolo di confusione per la clientela, non potendosi ritenere che il patronimico adoperato non abbia una grande forza evocativa presso il pubblico.

Proprio il richiamo al patronimico *Catalano* (e non Catalano Anna Maria) possiede una particolare forza evocativa presso il pubblico, richiamando quell'insieme di valori, di tradizione e di storia tramandata dalla precedente azienda esercitata dai F.lli Catalano e, in tempi più recenti, dalla Catalano arredamenti.

Va ancora rilevato (v. Cass. 2740/93) che, nel caso di identità o similarità dei cognomi dei titolari il giudice può ordinare modificazioni, aggiunte o soppressioni, fino alla eliminazione del cognome della ditta sorta successivamente, ove il conflitto sia tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata.

Se il cuore dell'insegna Catalano arredamenti è rappresentato dalla parola "*Catalano*", dotata se non di grande forza evocativa presso il pubblico, quantomeno di riconducibilità a quel cognome della serietà, della affidabilità, della tradizione e della qualità dei prodotti offerti in vendita, non è meno dubitabile che l'insegna che reca al centro la scritta "*By Catalano*" rappresenti un elemento certo di confusione, per cui, in presenza di due società aventi un identico patronimico, sia pur posposto rispetto al cuore della ditta, un identico oggetto ed una medesima sede, anche il cliente più avveduto può essere tratto in inganno, specialmente nella determinante fase iniziale dell'avvicinamento all'impresa.

In secondo luogo, non bisogna dimenticare che entrambe le società svolgono attività di vendita al dettaglio di mobili, ovverosia attività a fronte delle quali il grado di attenzione ed avvedutezza del cliente è riconducibile a canoni medi, se non bassi.

In tale situazione, avendo la ricorrente proceduto per prima all'iscrizione nel registro delle imprese, grava sulla resistente l'obbligo di modificazione ex art. 2564 c.c..

Accorgimento adeguato, al fine di scongiurare il rischio di confusione tra le due denominazioni sociali, appare, in ragione dell'evidente riconducibilità di esso alla sfera identificativa della ricorrente, quello dell'eliminazione dalla insegna della resistente del detto cognome (fermo il diritto della stessa di aggiungere, se ritenuto opportuno, ulteriori aggettivi, sostantivi o parole).

5. La domanda cautelare è quindi fondata (chiaramente in termini cautelari di probabilità), quanto all'insegna, con riferimento alla dedotta integrazione della fattispecie di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., I comma, nella parte in cui tipizza l'uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, per le ragioni sopra evidenziate.

6. Sussiste anche il requisito del *periculum in mora*, inteso come pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile ai diritti azionati nelle more del giudizio a cognizione piena.

La giurisprudenza di merito è consolidata nel ritenere che, in caso di violazione delle norme poste a tutela dei segni distintivi e della libera concorrenza, il requisito del *periculum* sia *in re ipsa* (Trib. Teramo, 19.12.2002, in Giur. It. 2003, 956; Trib. Teramo, 25.7.2001 in PQM 2001, f. 3, 79, Trib. Bologna, 8.11.1996. in Dir. Fall. 1997, II, 1042; Trib. di Napoli, 31.5.1997, in Dir. Ind. 1997, 923; Trib. Roma, 20.04.1995 in Giur. Merito 1996, 262; Trib. Napoli, 21.6.1995, in Dir. Ind. 1996 n. 453; Pret. Avola, 15.12.1992 in Giur. Annotata dir. ind. 1992, 980).

La conclusione merita di essere condivisa, con la precisazione che il pericolo di pregiudizio ravvisato dalla giurisprudenza non risiede, in sé e per sé, nella violazione delle norme sopra citate, ma negli effetti che normalmente e naturalmente ne conseguono, quali lo sviamento di clientela, la perdita di una quota di mercato e alle volte anche lo svilimento del segno distintivo; essi sono difficilmente riparabili per equivalente al termine del giudizio di merito, attese la capillarità e l'invasività che li caratterizza e che rende ardua la stessa individuazione e quantificazione dei danni (Trib. Palermo, 5.7.1992, Dir. Ind. 2003, 277; Trib. Napoli, 5.7.2001, in Dir. Ind. 2002, 45; Trib. Napoli, 5.5.2001, in Dir. Ind. 2002, 31; Trib. Napoli, 22.12.2000, in Dir. Ind. 2001, n. 293).

Il requisito del *periculum* così tratteggiato (in particolare nell'aspetto del potenziale sviamento della clientela) si apprezza, nel caso di specie, con maggiore nitidezza, laddove si rifletta sul fatto che la società resistente è di recente costituzione ed è naturalmente protesa all'acquisizione della maggiore fetta di mercato possibile, ragione per cui è facile acquisire la clientela altrui (il che, se non avvenisse nelle modalità di cui sopra, sarebbe lecito ed anzi auspicabile per il sistema della libera concorrenza), e che la ricorrente, per pacifica ammissione della resistente, è un'impresa avviata presso la quale essa stessa ha svolto attività di dipendente.

Né appare fondata l'eccezione secondo la quale nella specie non è apprezzabile il requisito della attualità del pericolo, posto che il ricorrente avrebbe atteso due anni dalla costituzione della impresa individuale della resistente per proporre ricorso; sul punto, a prescindere dal fatto che obiettivamente non è decorso un notevole lasso di tempo tra la costituzione della impresa individuale della resistente e la proposizione del ricorso, devesi rilevare che se è vero che la giurisprudenza esclude il *periculum* allorché tra il verificarsi dell'evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda cautelare sia decorso un apprezzabile periodo di tempo, ciò almeno quando la situazione prospettata come pregiudizievole era ben nota alla società che si assume lesa (v. Trib. Torino 19 marzo 2002, Giur. it., 2002, 2302; Trib. Napoli 5 luglio 2001 cit.; Trib. S. Maria Capua Vetere, 18 dicembre 2000, Dir. ind., 2002, 12, posto che il decorso di un apprezzabile periodo di tempo tra il manifestarsi del preteso illecito e l'instaurazione del procedimento cautelare, pur se potrebbe di per sé non escludere il pericolo nel ritardo, costituisce sintomo di una tolleranza non in armonia con l'assunta urgenza), è altresì vero che non solo la situazione pregiudizievole determinata dall'insegna non era ancora nota alla società ricorrente al momento della costituzione della impresa resistente ma si è venuta a delineare con il passar del tempo, allorquando diversi clienti sono stati dirottati sull'impresa della resistente proprio perché fuorviati dall'insegna (v. dep. informatore ..), ma che il danno è ancora tutto in itinere, suscettibile cioè di ulteriori, ed imprevedibili o incontrollabili sviluppi, potendone derivare ulteriori pregiudizi all'immagine, all'avviamento, alla stessa solidità economica dell'istante, stante la persistenza dell'attività illegittima e l'impossibilità di attendere gli sviluppi dell'ordinario giudizio di merito, essendovi altresì difficoltà di quantificare il danno nel successivo giudizio

di merito, essendo in genere insoddisfacente la liquidazione equitativa (v. Trib. Napoli, 5 maggio 2001, est. Casaburi, Dir. ind., 2002, 31).

7. Ciò posto, con riguardo alla ulteriore richiesta di rimozione del cartello apposto sotto l'insegna della resistente con la scritta "entrata", va detto che non sussistono, a parere dell'odierno Giudicante, i presupposti per la rimozione dello stesso, posto che, pur avendo le due distinte entrate agli esercizi commerciali medesimo accesso (v. foto allegate in atti), il cartello in questione è collocato sotto l'insegna della resistente, e, pertanto, non può creare alcuna confusione nel pubblico, essendo apposto, per l'appunto, all'entrata dell'esercizio commerciale della resistente.

8. Con riguardo alla illegittima presenza nell'esercizio commerciale dell'ex socio della F.Ili Catalano, padre dell'odierna resistente, va premesso che l'art. 2557 c.c. dispone che la disposizione contenuta nell'art. 2557 c.c., la quale stabilisce che chi aliena l'azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta, appropriandosi nuovamente dell'avviamento, non ha il carattere dell'eccezionalità, in quanto con essa il legislatore non ha posto una norma derogativa del principio di libera concorrenza, ma ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere dalle parti. (Cass. 27505/08; Cass. 9682/00; Cass. 549/97; Cass. 1643/98).

E' stato pertanto affermato che non è esclusa l'estensione analogica del citato art. 2557 c.c., all'ipotesi di cessione di quote di partecipazione in una società di capitali, ove il giudice del merito, con un'indagine che tenga conto di tutte le circostanze e le peculiarità del caso concreto, accerti che tale cessione abbia realizzato un "caso simile" all'alienazione d'azienda, producendo sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'azienda (v. cit. Cass. 27505/08; Cass. 9682/00; Cass. 549/97; Cass. 1643/98).

Tale principio di portata generale è applicabile tanto sotto il profilo della titolarità apparente dell'azienda in effetti ceduta che sotto quello in cui il venditore inizi a svolgere una attività commerciale concorrente, avvalendosi di schermi societari per dissimulare la propria posizione.

In fattispecie del tutto simile, la S.C. (v. Cass. 27505/08) ha stabilito che l'estensione analogica della disciplina dettata all'art. 2557 c.c., al caso di cessione della partecipazione in una società di capitali trova il suo fondamento nel rilievo che la partecipazione è bene di secondo grado, disponendo della quale l'alienante trasferisce indirettamente anche l'azienda che fa capo alla società cui si riferisce la partecipazione.

Non sempre però al trasferimento della partecipazione segue anche il trasferimento dell'azienda, sì che sul punto s'impone un'indagine sulla fattispecie concreta, devoluta al giudice di merito.

L'estensione analogica presuppone, peraltro, che ricorra, tra l'ipotesi direttamente regolata dall'art. 2557 c.c. ed il trasferimento della partecipazione, l'eadem ratio, nel senso che l'azione di danni in caso di violazione del divieto ha sempre le medesime caratteristiche che si sono prima delineate, vale a dire è prevista

nell'interesse dell'acquirente, per evitare la dispersione dell'avviamento, ed ad essa si può aggiungere anche la domanda di risoluzione del contratto di cessione per inadempimento.

Nel caso in esame, va rilevato che la società ricorrente non ha fornito alcun elemento che consenta di valutare se la cessione delle quote possa comportare effetti assimilabili alla cessione dell'azienda, avuto riguardo all'organizzazione dell'azienda stessa nelle sue componenti materiali e personali ed al ruolo in essa ricoperto dai soci cedenti, posto che gli unici dati noti sono che è stato ceduto da Umberto Catalano il 33% del capitale sociale, sì che non può concludersi che la ricorrente abbia fornito la prova, su di essa gravante, che nella specie era intervenuta cessione di azienda, il tutto non senza rilevare che nessuna allegazione è stata fornita, peraltro, circa gli elementi organizzativi dell'azienda ed il ruolo svolto dal socio cedente in esame, anche in ragione delle sue competenze tecniche ed amministrative, della conoscenza del mercato, dell'esperienza accumulata negli anni quale gestore della società.

Occorre altresì rilevare che, nel concreto, non si deduce neppure che il Catalano Umberto, dopo aver ceduto la propria quota, abbia iniziato a svolgere in proprio un'attività commerciale concorrente, ma solo che questi sia illecitamente presente all'interno dell'azienda, "collaborando" con la figlia; sul punto, non è stata fornita alcuna prova che il Catalano abbia di fatto gestito in proprio l'azienda della figlia ove è giornalmente presente, nè alcuna prova è stata fornita circa il fatto che egli provveda, ad esempio, agli acquisti dei prodotti, all'allestimento dello stand, a sottoscrivere le bolle ed a consigliare i clienti.

Peraltro, pur volendo accedere alla tesi prospettata dalla ricorrente, non è in alcun modo prospettabile, ex art. 2557 c.c., un'inibitoria consistente nel divieto personale ex art. 700 c.p.c., per il resistente, di accedere nell'esercizio commerciale della figlia, ma, tutt'al più, un'azione risarcitoria per l'illecito svolgimento di un'attività concorrenziale da parte del cedente.

Nel caso di specie, il petitum del ricorso consiste, invero, nell'inibire fisicamente (e del tutto inammissibilmente) al Catalano l'ingresso nell'esercizio commerciale della figlia.

Ne deriva che sotto tale profilo, la domanda è del tutto infondata.

In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, va ordinato a Catalano Anna maria di eliminare, dalla insegna, il detto cognome (la scritta By Catalano).

Tutte le altre domande prospettate, invece, non meritano accoglimento.

Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, che ha visto il ricorrente parzialmente vittorioso nei confronti di Catalano Anna Maria e soccombente nei confronti di Umberto catalano, seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto da Catalano arredamenti s.r.l. nei confronti di Catalano Anna Maria e Catalano Umberto, così provvede:

- accoglie per quanto di ragione la domanda cautelare della ricorrente e, per l'effetto, ordina a parte resistente Catalano Anna Maria di eliminare dalla propria insegna il cognome "Catalano" e di astenersi dall'utilizzarlo per il futuro;

- rigetta tutte le altre domande proposte da parte ricorrente;

- condanna Catalano Annamaria a corrispondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 3.118,50 per compensi professionali, di cui € 118,00 per esborsi, € 1.000,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge;

- condanna parte ricorrente a corrispondere ad Umberto Catalano le spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 3.000,00 per compensi professionali, di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge;

Si comunichi.

Trani il 7.9.2015

Il Giudice

Dott. Gaetano Labianca

Depositato l'8.9.2015